

ACCESSO FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, art. 19)
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 1 aprile 2020, con modalità di collegamento a distanza, in linea con quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 si sono incontrati:

- Cogeme Nuove Energie S.r.l. rappresentata dal Direttore Generale Manuel Piatti con l'assistenza del Responsabile Risorse umane di Gruppo Giovanni Gardini (di seguito la Società o l'azienda);
- RSU aziendali e le OO.SS di settore gas acqua Filctem Cgil e Femca Cisl di Brescia rappresentate rispettivamente da Patrizia Moneghini e Gennaro De Troia (nel seguito OO.SS.).

PREMESSE

Contesto normativo

Con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

A seguito dell'emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, sono stati poi emanati dal 23 febbraio numerosi Decreti recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e altre misure da parte della Regione Lombardia, del Ministero della salute ed altre autorità.

Sono altresì stati firmati:

- in data 14 marzo 2020 il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro;
- in data 27 marzo 2020 l'Avviso Comune per la gestione dell'emergenza COVID-19 e per l'adozione di misure preventive anti-contagio, Utilitalia, Anigas, Anfida, Assogas ed Igas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec, per definire gli orientamenti comuni sulle misure da adottare negli ambienti di lavoro, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici gestiti ed al contempo tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che espletano le attività necessarie a garantire servizi di elevato valore sociale e sanitario nell'ambito dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19;

Situazione aziendale

Premesso che:

- la Società svolge servizio pubblico essenziale e nello specifico attività di progettazione realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili
- il DPCM 11 marzo 2020 prevede che per limitare il rischio di contagio/diffusione del COVID - 19, i datori di lavoro devono adottare tutte le azioni possibili allo scopo di ridurre gli spostamenti del personale anche per effettuare il tragitto casa/lavoro e viceversa, nonché limitare la presenza di personale all'interno degli ambienti di lavoro;



- il Protocollo condiviso di regolamentazione tra Governo e Parti sociali del 14 marzo 2020 ha previsto le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro;
- nell'Avviso comune del 27 marzo 2020 sono state elencate le possibili misure di prevenzione e di contenimento;
- La Società ha già adottato e sta adottando le misure previste in detto Avviso, quali misure straordinarie per salvaguardare la salute di tutto il personale e per garantire il servizio essenziale:
- Più' specificamente, già dal 24 febbraio 2020 sono state adottate, sempre previo confronto con RSU e RLS, numerose misure di sicurezza ed organizzative per ridurre i rischi per i dipendenti di esposizione al contagio da COVID-19, e questo con 8 comunicazioni rivolte a tutti i dipendenti, con le seguenti date: 24 febbraio, 26 febbraio, 28 febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 13 marzo, 24 marzo.
- In data 19.3.2020 Cogeme Nuove Energie S.r.l., in coordinamento con RSU/RLS aziendali, ha costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020, come disposto dall'art. 13 del protocollo stesso.

- la Società applica al proprio personale non dirigente il ccnl del settore gas-acqua e rientra nel campo di applicazione della normativa di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 148/2015;
- la Società, nel contesto di difficoltà sopra descritto, si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile situazione di criticità organizzativa, imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) qualificata come pandemia dell'OMS, con conseguente ed inderogabile necessità di contrarre/sospendere parte significativa dell'attività lavorativa del proprio personale;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ha previsto misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno al reddito per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;
- nell'Avviso comune del 27 marzo 2020 è stata concordata quale strumento di mitigazione degli impatti sulla stabilità occupazionale l'attivazione delle ferie e dei permessi spettanti alla fine del mese di febbraio 2020 al fine di consentire ai lavoratori l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, anche a rotazione, in linea con quanto indicato dal DPCM 11 marzo 2020 nonché dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020;
- in costanza delle suddette difficoltà e per garantire la salvaguardia della massima stabilità occupazionale consentita, la Società si è trovata a dover procedere, con carattere di urgenza, a fare ricorso al Fondo di Integrazione Salariale, a zero ore con rotazione o riduzione oraria;
- La Società ha, quindi, inviato in data 23 marzo 2020 a RSU e alle OO.SS. territoriali di riferimento l'informativa prevista ai sensi dall'art.1, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 al fine di poter accedere all'Assegno Ordinario FIS per "Emergenza Coronavirus";
- RSU e le OO.SS. indicate nel presente verbale hanno richiesto l'attivazione dell'esame congiunto per analizzare la situazione venutasi a determinare e si sono già incontrate in data 25 e 27.3.2020.



LE PARTI PERTANTO CONCORDANO CHE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1. In considerazione della situazione emergenziale descritta non imputabile ai lavoratori ed alla Società, l'azienda ricorrerà agli strumenti di cui all'art. 29 del D.lgs. 148/2015 avvalendosi nello specifico dell'erogazione dell'Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causale COVID-19 con le modalità e disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

2. Le modalità di utilizzo del FIS saranno le seguenti:

a. NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN FIS: 19 lavoratori, come di seguito rappresentato :

Sede di Rovato Via xxv aprile 18: 14 impiegati, 5 operai

I lavoratori risultano in forza alla data del 23.02.2020.

b. PERIODO: in considerazione dell'incertezza temporale della situazione sanitaria ad oggi non definibile, concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario per il periodo decorrente dal 23.3.2020. Le Parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario per un periodo massimo di nove settimane, anche non consecutive, entro il 31 agosto 2020, per un numero di giornate, anche non consecutive, che rispetti tale limite massimo, secondo disposizioni vigenti del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

c. MODALITA' OPERATIVE FIS: per le mansioni dove sia compatibile con le esigenze aziendali organizzative e di erogazione dei servizi aziendali in questa fase di emergenza e tenendo conto delle professionalità esistenti, verrà adottato per unità organizzativa e settore un principio di rotazione su base settimanale/altra periodicità. Verrà in merito effettuato un confronto con le Rsu dopo ogni mese.

La Società in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 formulerà istanza all'INPS per l'ottenimento dei relativi benefici economici, e provvederà ad anticipare, alle normali scadenze mensili, l'importo corrispondente all'assegno ordinario a carico dell'INPS.

3. Le Parti, a fronte della richiesta di attivazione del citato Fondo, hanno altresì concordato che:

Ferie e permessi

Il ricorso alla sospensione con beneficio dell'assegno ordinario FIS sarà effettuato dopo l'avvenuto smaltimento di tutte le ferie e dei permessi spettanti e fruibili degli anni precedenti e di n. 5 giorni di ferie e 1 giorno di permesso del 2020, ferme restando le previsioni del ccnl gas acqua in materia.



Indennità di pronta disponibilità

La necessità di garantire costantemente i servizi erogati agli abituali standard elevati in un contesto sanitario eccezionale di emergenza COVID – 19, obbliga il personale che è coinvolto nei servizi essenziali erogati dall'azienda in questo periodo ad essere continuamente disponibile nel normale orario di lavoro ordinario per garantire interventi tempestivi, che si devono svolgere con massima sicurezza e professionalità in linea con le disposizioni straordinarie aziendali in tema di sicurezza. Tale disponibilità è richiesta anche a coloro i quali sono temporaneamente sospesi e percepiscono l'Assegno Ordinario (FIS).

A fronte di tale pronta disponibilità l'Azienda, in ordine al personale coinvolto nelle sospensioni, per la disponibilità alla chiamata in servizio sul territorio e nelle proprie sedi (nel rispetto delle misure di sicurezza adottate), con il connesso obbligo di avvio dell'intervento attivo entro 1 ora dalla chiamata, erogherà alle normali scadenze retributive mensili, una indennità lorda di "pronta disponibilità"; tale indennità, aggiuntiva all'Assegno ordinario (FIS), consentirà il raggiungimento del 85%, per i livelli fino al 5° gas acqua e del 80 % per i livelli superiori, del Minimo Tabellare Integrato riferito all'inquadramento di ciascuno dei lavoratori interessati (art 36 del vigente CCNL gas acqua), riproporzionato per i lavoratori part-time, e opererà nel caso di erogazione di retribuzione lorda mensile individuale inferiore a tale percentuale.

L'erogazione dell'indennità sarà effettuata come una-tantum non utile ai fini della maturazione del tfr.

Maturazione Istituti contrattuali

In ordine al personale che fruirà dell'assegno ordinario FIS, l'azienda si impegna a garantire per il periodo di sospensione dal lavoro la maturazione dei ratei delle mensilità differite, ferie e permessi e del tfr.

Ferie solidali

Le parti convengono di valutare modalità di attivazione per istituire una banca ferie solidale a favore delle persone più coinvolte nella sospensione.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo intendono esperire la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali applicabili al caso di specie.

Letto, confermato e sottoscritto

Cogeme Nuove Energie S.r.l.

RSU



Filctem Cgil Brescia

Femca Cisl Brescia